

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2077 DEL 01/12/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE LIBERO
PROFESSIONALE A MEDICI SPECIALISTI IN PEDIATRIA. BANDO N. 111/2022

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2131/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione risorse umane relaziona quanto segue.

Premesso che:

- è nota la difficoltà di reperimento di medici specialisti a soddisfazione dell'ordinario fabbisogno di personale medico dipendente a causa dell'insufficienza del numero dei dirigenti medici in servizio attivo a garantire la regolare erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riguardo ove si consideri il fabbisogno specifico di medici dell'ospedale di Asiago, la cui collocazione in area periferica e montana acuisce le difficoltà di reperimento di medici dipendenti;
- l'utilizzo integrale della graduatoria di concorso pubblico a disposizione dell'Azienda non è stato sufficiente a soddisfare il fabbisogno sopra evidenziato pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interpellate tutte le altre Aziende del Servizio sanitario regionale al fine di ricorrere alle graduatorie di concorso a loro disposizione, ma nessuna di esse ha riscontrato positivamente;
- l'Azienda ha pertanto richiesto l'indizione di nuove procedure concorsuali ad Azienda Zero, che ha pubblicato apposito bando di concorso il cui termine per la presentazione delle domande scadrà il prossimo 14 dicembre;
- con deliberazione n. 2459 del 29 dicembre 2022, su richiesta del Direttore Sanitario, sono dunque state indette le procedure selettive per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale in favore di medici chirurghi specialisti in pediatria, ovvero in possesso di specializzazione equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998;
- il relativo bando (n. 111/2022) con procedura di presentazione delle candidature aperta fino al 31 dicembre 2023, ha previsto l'istituzione di una lista aperta per la selezione di medici pediatri libero professionisti e che, in relazione alle candidature e alle necessità dell'Azienda, saranno formulate da parte dell'Amministrazione distinte e periodiche selezioni al fine di formare elenchi di merito dei candidati iscritti;
- entro il 31 ottobre 2023 sono pervenute tre candidature da parte dei dottori Roberto BADOCCO e Giovanni Mario MENEGHETTI, medici specialisti in pediatria in possesso dei requisiti previsti dal bando e da parte del dr. Massimiliano VRECH, medico iscritto alla scuola di specializzazione in pediatria che, non risultando in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, non è ammissibile alla procedura;
- con nota n. 93506 di prot. del 7 novembre 2023 l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha trasmesso alla commissione esaminatrice le candidature pervenute;
- con verbale di riunione datato 17 novembre 2023, conservato agli atti della procedura selettiva, la commissione di valutazione, vista la formazione professionale attestata dai concorrenti, ha dichiarato l'idoneità dei candidati che hanno presentato valida domanda di partecipazione secondo il seguente ordine di preferenza:

1) Roberto BADOCCO

2) Giovanni Mario MENEGHETTI;

Preso atto che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;

- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- il medesimo Piano socio sanitario 2019-2023 ha inoltre previsto che il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato;
- l'Azienda ha acquisito le autorizzazioni al conferimento di incarichi a specialisti pediatri libero professionisti, concesse con note dell'Area Sanità e Sociale n. 572179 del 12 dicembre 2022 e 527699 del 23 settembre 2023.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- la durata dell'incarico è di un anno dalla decorrenza indicata nel contratto di collaborazione redatto secondo lo schema allegato al presente provvedimento; l'incarico potrà cessare anticipatamente in caso di immissione in servizio di personale dipendente che possa garantire il fabbisogno di presenza necessario a garantire la continuità dei servizi;
- ferma restando l'autonomia nell'esecuzione degli incarichi, i professionisti dovranno assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Direttore dell'U.O.C. di Pediatria, quantificabile:
 - per l'U.O.C. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Bassano complessivamente in circa dieci accessi mensili, di 12 ore di attività di presenza attiva ciascuno;
 - per la Sede di Pediatria dell'Ospedale di Asiago complessivamente in circa dieci accessi mensili, pari a 24 ore di attività (di cui 12 ore di guardia attiva e 12 ore di pronta disponibilità);
- il compenso previsto, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate è il seguente:
 - euro 720,00 lordi e onnicomprensivi a fronte di ogni accesso presso l'U.O.C. di Pediatria del Presidio Ospedaliero Bassano;
 - euro 1.160,00 per ciascun accesso di attività di ventiquattro ore all'Ospedale di Asiago (nodo di rete con specificità montana), di cui euro 960,00 destinati a retribuire le ore di effettiva presenza attiva effettuata dal professionista sulle ventiquattro ore (con un minimo di dodici ore di presenza attiva) ed euro 200,00 per remunerare l'impegno di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso i quali si è svolta la collaborazione;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico;
- vanno infine richiamati gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23

dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti.

Dato atto altresì che per quanto riguarda la spesa prevista per gli incarichi in parola, sulla base della spesa media effettivamente sostenuta per precedenti incarichi a medici pediatri libero professionisti nel 2022, si ritiene prudente vincolare un impegno di 96.000,00 euro (pari a una media di euro 48.000,00 per ciascun professionista) salvo successivo adeguamento;

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti indicati nella motivazione con riferimento all'esito della selezione sulle candidature pervenute nell'ambito della procedura di cui al bando n. 111/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'esito della selezione effettuata nell'ambito dell'avviso di procedura selettiva di cui al bando n. 111/2022 e di dichiarare conseguentemente idonei i seguenti candidati secondo l'ordine di preferenza indicato dalla competente commissione esaminatrice:

1) Roberto BADOCCO

2) Giovanni Mario MENEGHETTI;

2. di conferire ai dottori Roberto BADOCCO e Giovanni Mario MENEGHETTI, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'incarico di collaborazione di natura libero professionale della durata di dodici mesi dalla decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione, a supporto della continuità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nella disciplina di interesse presso le unità operative di pediatria dell'Azienda;

3. di dichiarare la non ammissibilità della candidatura presentata dal dr. Massimiliano VRECH, che non risulta in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando;
4. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico del quale trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
6. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
7. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la stipula del contratto individuale di collaborazione del professionista nonché a curare i successivi obblighi di pubblicazione e trasparenza;
8. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 96.000,00 – salvo successivo eventuale adeguamento - ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo dell'Azienda secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2023	BA1400000	127	Incarichi di lavoro autonomo a medici specializzati	8.000□,00
2024	BA1400000	127	Incarichi di lavoro autonomo a medici specializzati	88.000,00

9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo specializzato in pediatria

Nr. _____ di reg. contr. del ____ _____ 202_

Premesso che:

- con deliberazione n. 2459 del 29 dicembre 2022 è stato approvato un bando di avviso per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale di medico chirurgo specializzato in pediatria (ovvero in disciplina equipollente o affine), al fine di garantire la continuità dell’assistenza presso le unità operative complesse di pediatria dei Presidi ospedalieri dell’Azienda (bando n. 111/2022);
- con deliberazione n. _____ del ____ _____ 202_ è stato dato atto dell’esito della selezione compiuta sulle domande di partecipazione pervenute e la il dr. / la dr.ssa _____, nato/a a _____ il giorno _____, è stato/a individuato/a quale professionista al/alla quale conferire l’incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* e in quest’atto, per delega dello stesso come da deliberazione n. 497 del 26 marzo 2021 e successiva deliberazione n. 2239 del 30 novembre 2022, dal Direttore dell’Unità operativa complessa “Gestione Risorse Umane”

Sig.ra	dott.ssa Sara Baldassin
nata a	Treviso (TV) il 12/12/1971,
C.F.:	BLDSRA71T52L407T
domiciliata presso:	Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa,
	E

- cognome e nome:

- luogo di nascita:

- data di nascita:

- codice fiscale:

- residenza: comune di:

indirizzo:

(d’ora in avanti indicato come “*il professionista*”)

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL’INCARICO

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo specialista in pediatria in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l’incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001, al fine di assicurare il mantenimento della continuità assistenziale nella disciplina di interesse.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** ____ _____ **202_** e ha durata di dodici mesi, con **scadenza il giorno** ____ _____ **202_**.

Per l’espletamento dell’incarico, il professionista è assegnato al Presidio ospedaliero di _____ (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell'incarico, il professionista concorda mensilmente con il Direttore / Responsabile dell'Unità operativa presso la quale svolgerà la collaborazione l'impegno di presenza necessario a garantire le relative attività; ferma l'autonomia del professionista nell'espletamento dell'incarico, l'impegno di presenza mensilmente concordato non potrà eccedere – tenuto conto della contestuale presenza anche di altri professionisti - il fabbisogno di presenza ritenuto indispensabile alla continuità dell'assistenza medica, individuato (complessivamente, per la somma delle disponibilità di tutti i professionisti incaricati) in:

- per l'U.O.C. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Bassano complessivamente in circa dieci accessi mensili, di 12 ore di attività di presenza attiva ciascuno;
- per la Sede di Pediatria dell'Ospedale di Asiago complessivamente in circa dieci accessi mensili, pari a 24 ore di attività (di cui 12 ore di guardia attiva e 12 ore di pronta disponibilità).

2) COMPENSO

Il compenso previsto è di euro 720,00 lordi e onnicomprensivi a fronte di ogni accesso presso l'U.O.C. di Pediatria del Presidio Ospedaliero Bassano e di euro 1.160,00 per ciascun accesso di attività di ventiquattro ore all'Ospedale di Asiago (nodo di rete con specificità montana), di cui euro 960,00 destinati a retribuire le ore di effettiva presenza attiva effettuata dal professionista sulle ventiquattro ore (con un minimo di dodici ore di presenza attiva) ed euro 200,00 per remunerare l'impegno di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore o Responsabile dell'Unità operativa unitamente al visto di approvazione del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso il quale si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) AUTONOMA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale”, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;

b) cause di forza maggiore;

c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice per la tutela dei dati personali” con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(dott.ssa Sara Baldassin)